



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO
DEL PIANO TRIENNALE 2022-2024, APPROVATO
DAL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA IL 15 SETTEMBRE 2022

Tra:

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito «MASE»), con sede in Roma, via C. Colombo n.44, codice fiscale 97047140583, agli effetti del presente Accordo di Programma rappresentato dal Direttore generale della Direzione generale incentivi energia, ing. Mauro Mallone, da una parte

e

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. (di seguito «RSE»), con sede e domicilio fiscale in Milano, Via R. Rubattino n.54, codice fiscale e partita I.V.A. 05058230961, agli effetti del presente Accordo di Programma rappresentata dall'Amministratore Delegato, prof. ing. Franco Cotana, dall'altra parte,

e

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito «ENEA»), con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Thaon di Revel n. 76, codice fiscale 01320740580 e Partita I.V.A. 00985801000, agli effetti del presente Accordo di Programma rappresentata dal Direttore Generale, ing. Giorgio Graditi, dall'altra parte,

e

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (di seguito «CNR-DIITET»), con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale 80054330586 e Partita I.V.A. 02118311006 agli effetti del presente Accordo di Programma rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti, ing. Emilio Fortunato Campana, dall'altra parte,



PREMESSO CHE

- il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 (“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, istituisce il Ministero della transizione ecologica (di seguito «MiTE»), il quale assume le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché competenze in materia di energia, prima attribuite al Ministero dello sviluppo economico (di seguito «MiSE»), tra le quali quelle relative alle politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell’energia e delle miniere;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica” e s.m.i, ed in particolare l’art. 15, comma 1, lettera m), attribuisce al Ministero della transizione ecologica – Direzione generale incentivi energia, l’elaborazione e il monitoraggio del Piano per la ricerca di sistema del settore elettrico;
- il decreto-legge 11 novembre 2022 n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” e che le denominazioni “Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica” e “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro della transizione ecologica” e “Ministero della transizione ecologica”.

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l’attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e, in particolare, l’art. 3, comma 11, ha disposto l’individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca;
- il decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 26 gennaio 2000 e ss.mm.ii, ha definito le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico incluse negli oneri generali afferenti al sistema elettrico (Ricerca di Sistema elettrico nazionale - RdS), istituendo presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico (oggi Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, di seguito «CSEA») un apposito Fondo alimentato da una componente tariffaria della bolletta elettrica (di seguito «Fondo»);



- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 aprile 2018 (di seguito «DM 16 aprile 2018») ha approvato la riforma dei meccanismi di gestione della RdS - Ricerca di Sistema nel settore elettrico (registrato alla Corte dei Conti in data 11 maggio 2018 al n. 1-334);
- il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 337 del 15 settembre 2022 (di seguito «DM 15 settembre 2022») ha approvato il Piano triennale della ricerca sistema elettrico per il triennio 2022-2024 (di seguito «Piano triennale 2022-2024») (registrazione della Corte dei Conti del 17 ottobre 2022 n. 2718);
- il DM 15 settembre 2022 ha stabilito:
 - le aree prioritarie di intervento e le risorse da destinare alla ricerca di sistema elettrico nel triennio 2022-2024, elencate nella TABELLA n.1- Allegato A) del decreto medesimo;
 - le modalità di affidamento delle attività di ricerca, la ripartizione delle risorse e l'individuazione delle somme stanziare per gli Accordi di Programma, prevedendo:
 - a. fino a 108 milioni di euro per l'accordo di programma con Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A., secondo la distribuzione per temi di ricerca di cui alla TABELLA n.2 - Allegato B) del medesimo decreto;
 - b. fino a 74 milioni di euro per l'accordo di programma con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo la distribuzione per temi di ricerca di cui alla TABELLA n.3, Allegato C) del medesimo decreto, di cui una quota per lo svolgimento con Sotacarbo S.p.A. di attività presso il Polo tecnologico del Sulcis, da riferirsi ai temi di ricerca numeri 1.3 e 1.5 del suddetto Allegato C), considerando anche che nell'ambito dell'accordo di programma è prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento;
 - c. fino a 13,5 milioni di euro per l'accordo di programma con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), secondo la distribuzione per temi di ricerca di cui TABELLA n.4, all'Allegato D) del medesimo decreto considerando che nell'ambito dell'accordo di programma, è prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento;
 - che, a seguito dell'approvazione del Piano triennale 2022-2024, ciascuno degli Enti, individuati quali Affidatari dell'Accordo di Programma, (di seguito «Enti») deve redigere e trasmettere il proprio Piano triennale di realizzazione (di seguito «PTR») per l'avvio delle valutazioni da parte degli esperti individuati;
 - che il MiTE, ora MASE, ammette ai contributi del Fondo i progetti valutati positivamente dagli esperti, nei limiti delle disponibilità assegnate, e stipula l'Accordo di Programma con gli Affidatari ai fini della realizzazione delle attività presentate nei PTR;
 - che il PTR di ciascuno degli Enti, come valutato dagli Esperti, ovvero comprensivo di eventuali rimodulazioni e prescrizioni all'esito della valutazione, costituisce il relativo Capitolato Tecnico dell'Accordo di Programma.



CONSIDERATO CHE

- la CSEA con nota n. 32502 del 09 ottobre 2023 (prot. MASE.in.0160427 del 09.10.2023) ha comunicato la conclusione del processo di definizione e valutazione, da parte degli esperti, dei PTR elaborati dagli Enti affidatari;
- i PTR risultano pertanto coerenti con il Piano triennale 2022-2024 e possono costituire i Capitolati Tecnici dell'Accordo di Programma.

CONSIDERATO CHE

- Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. è una Società a totale controllo pubblico indiretto, per il tramite del socio unico GSE S.p.A., Società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- RSE svolge programmi a finanziamento pubblico, nazionale e internazionale nel settore elettro-energetico e ambientale, contribuendo principalmente allo studio di: condizioni per lo sviluppo sostenibile del sistema elettrico; impiego efficiente e sicuro delle fonti primarie di energia; produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo efficiente dell'energia negli usi finali; diffusione dei risultati delle ricerche e conduzione di programmi di trasferimento ed applicazione dei risultati agli operatori del settore;
- L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA è un ente di diritto pubblico, vigilato dal MASE, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali a essa assegnate, secondo le disposizioni dell'art. 4 dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221;
- il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile;
- il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, quale ente nazionale di ricerca ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche;
- che, ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, la realizzazione del Piano triennale della ricerca



di sistema elettrico 2022-2024, riveste carattere strumentale alla cura dell'interesse pubblico affidato, dai vigenti Piani e programmi europei e nazionali, al MASE per lo sviluppo di nuove conoscenze e tecnologie in grado di contribuire alla transizione energetica del Paese e, allo stesso tempo, per gli Enti firmatari rappresenta un campo di indagine primario per lo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Accordo di Programma, funzionale alla realizzazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il periodo 2022-2024, ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, ha lo scopo di disciplinare la cooperazione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e gli Enti firmatari al fine di conseguire il comune interesse nella promozione, realizzazione e diffusione dei risultati della ricerca del sistema elettrico che, per le finalità di Governo dell'economia e dell'ambiente, riveste un fattore chiave per il sostegno della transizione energetica del Paese e che, per gli Enti firmatari, rappresenta un campo di indagine fondamentale per le attività istituzionali di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Accordo di Programma stabilisce:
 - a) gli obiettivi generali e i temi di ricerca affidati agli Enti nell'ambito del Piano triennale 2022-2024, citato in premessa;
 - b) gli importi massimi finanziabili assegnati agli Enti per lo svolgimento delle attività di ricerca;
 - c) le modalità di gestione delle attività, oggetto dell'Accordo di Programma.
2. Gli Enti si impegnano a osservare tutte le disposizioni e le indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale incentivi energia, con particolare riguardo alle disposizioni del Piano triennale 2022-2024.

Articolo 3

Progetti di ricerca e relativi importi massimi finanziabili

1. Gli Enti hanno il compito di svolgere le attività di ricerca afferenti ai progetti, elencati negli Allegati 1, 2, e 3, a cui sono assegnati i corrispondenti importi massimi finanziabili riportati in



tabella.

2. I progetti di ricerca di cui al comma 1 devono essere svolti nel rispetto di quanto dettagliato nei Capitolati Tecnici dell'Accordo di Programma. Il Capitolato Tecnico di ciascuno degli Enti, articolato in singoli progetti, anche integrati, è allegato all'Accordo di Programma nelle modalità riportate a seguire:
 - il Capitolato Tecnico di RSE è costituito dalla sezione a) dei progetti non integrati [Allegato 5] e dalla sezione b) dei progetti integrati [Allegato 8];
 - il Capitolato Tecnico di ENEA è costituito dalla sezione a) dei progetti non integrati [Allegato 6] e dalla sezione b) dei progetti integrati [Allegato 8];
 - Capitolato Tecnico CNR-DIITET è costituito dalla sezione a) dei progetti non integrati [Allegato 7] e dalla sezione b) dei progetti integrati [Allegato 8]).
3. Gli Enti sono responsabili dell'attuazione delle attività di ricerca, nei tempi e nei modi indicati nei rispettivi Capitolati Tecnici, anche per le attività svolte congiuntamente ai co-beneficiari, relativamente ai quali sono tenuti a presentare copia degli accordi sottoscritti.
4. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo di Programma e su disposizione del MASE, la CSEA eroga la quota di acconto, ai sensi di quanto previsto, con riferimento agli Accordi di Programma, dall'art.7, comma 2, del DM 16 aprile 2018 e nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 6.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DM 15 settembre 2022, il MASE, in relazione all'andamento delle attività svolte dagli Enti e alle modifiche degli scenari energetici nazionali e internazionali, può chiedere agli Enti la revisione dei Capitolati Tecnici e la conseguente revisione delle attività, da sottoporre a una nuova valutazione ai fini dell'ammissione al finanziamento, secondo quanto previsto dal DM 16 aprile 2018.

Articolo 4

Progetti integrati

1. Gli Enti che partecipano alle attività dei progetti integrati instaurano una collaborazione effettiva, attiva e coordinata, finalizzata allo scambio di conoscenze e/o di tecnologie e al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla suddivisione del lavoro; gli Enti, dopo avere definito di comune accordo la portata del progetto integrato di collaborazione, ne contribuiscono alla relativa attuazione, condividendone i rischi e i risultati.
2. Per ciascun progetto integrato, è individuato un soggetto capofila, in grado di coordinare la compagine nello svolgimento delle attività al fine di perseguire gli obiettivi assegnati. L'individuazione, nell'ambito degli Enti partecipanti ai progetti integrati, del soggetto capofila che agisce in veste di coordinatore e di mandatario dei partecipanti, avviene attraverso il



conferimento da parte dei medesimi, con atto formale, di un mandato collettivo di rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero e con la CSEA.

3. Ogni progetto integrato deve essere realizzato mediante il ricorso ad un accordo di collaborazione, redatto nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 6.
4. Gli accordi di collaborazione fra gli Enti partecipanti ai progetti integrati sono allegati al presente Accordo di Programma (Allegato 9).

Articolo 5

Valutazione delle attività ed erogazione dei contributi

1. Gli Enti possono richiedere quote di contributo in relazione allo stato di avanzamento dei Capitolati Tecnici, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.
2. La richiesta delle quote di contributo, di cui al comma 1, da parte di ciascuno degli Enti deve comprendere tutti i progetti che costituiscono il relativo Capitolato Tecnico, a meno dei progetti integrati, ed indicare lo stato di avanzamento di tutti i work package (WP) e delle corrispondenti linee di attività (LA) concluse, per le quali si fa richiesta di contributo, dando evidenza dell'avvenuto coordinamento con gli altri Affidatari del presente Accordo di Programma, secondo quanto previsto nella relazione congiuntamente sottoscritta nell'ambito dei già costituiti comitati di coordinamento.
3. La richiesta delle quote di contributo, di cui al comma 1, da parte di ciascuno degli Enti per i progetti integrati può essere presentata separatamente dagli altri progetti, nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 6.
4. La richiesta delle quote di contributo di cui al comma 1, deve essere accompagnata da relazioni (intermedie o finali) inerenti alle attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6, ed inviate alla CSEA mediante il portale dedicato, nel rispetto delle modalità di dettaglio in esso specificate; tali relazioni devono far riferimento ad un periodo di attività non inferiore ai 12 mesi, ivi compresa la relazione finale. I costi per le suddette attività sono riconosciuti solo se sostenuti durante il periodo di eleggibilità, ovvero durante l'arco temporale che intercorre tra la data di inizio progetto e l'ultimo giorno di esecuzione del progetto (come definito dal relativo piano di lavoro), nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 del presente Accordo di Programma, salvo proroghe da concordarsi in forma scritta. Possono essere rendicontate solo le linee di attività concluse.
5. Ancorché attività e costi siano stati ammessi in fase di preventivo, la valutazione degli stati di avanzamento e del consuntivo, che comprende sia gli aspetti tecnici che economici, può comportare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la non ammissibilità, anche parziale, di



attività svolte e dei relativi costi sostenuti, lo stralcio di ore di personale, lo stralcio o ricalcolo di costi relativi alle voci rendicontabili per non ammissibilità delle relative spese.

6. Gli stati di avanzamento, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità dei costi documentati sono oggetto di valutazione e verifica, anche in loco, da parte della CSEA, che si avvale degli esperti valutatori, e sono approvati dal MASE che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DM 16 aprile 2018, dispone l'erogazione delle quote di contributo.
7. Le quote di contributo intermedie, come ammesse dagli esiti delle valutazioni, sono erogate comprendendo come anticipo residuo, secondo quanto stabilito dai criteri di cui al successivo articolo 6, la medesima percentuale di acconto, da calcolare sulle quote ancora da erogare. La quota a saldo per ciascun degli Enti non può essere inferiore al 20% della somma dell'ammontare del contributo dei singoli progetti del rispettivo Capitolato Tecnico.
8. Gli Enti, ai fini dell'erogazione dei contributi intermedi e finali, sono tenuti a dimostrare l'effettivo pagamento delle rispettive quote di contributo spettanti ai Co-beneficiari.
9. La CSEA, anche su segnalazione del MASE, può disporre, in ogni momento, accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sui costi sostenuti.
10. Ai fini degli accertamenti di cui al punto 9, la CSEA può richiedere agli Enti una relazione sullo stato di avanzamento dei rispettivi Capitolati Tecnici o di un singolo progetto, anche integrato, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del progetto.
11. Ai fini degli accertamenti di cui al punto 9, la CSEA si avvale degli esperti e ne riferisce l'esito al MASE.
12. Gli Enti prendono atto che verranno autorizzate erogazioni a loro favore in adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con il presente Accordo di Programma, secondo le previsioni del presente articolo, soltanto nei limiti delle effettive disponibilità di cassa del Fondo, maturate presso la CSEA; ciascuno dei Capitolati Tecnici di cui al presente Accordo di Programma è stato predisposto e accettato dalle Parti (ciascun Ente per il Capitolato Tecnico di competenza) in via definitiva e vincolante per lo svolgimento delle attività previste dal Piano triennale 2022-2024, per gli importi massimi finanziabili di cui agli Allegati 1, 2 e 3.
13. Gli Enti sono tenuti a inviare al MASE e pubblicare sul sito *Ricerca di Sistema*, con cadenza almeno semestrale, una relazione riguardante i progetti in corso, i risultati conseguiti e le ricadute sul settore produttivo delle attività di ricerca svolte.
14. Gli Enti, ai fini di una ulteriore verifica della ricaduta dei risultati di ricerca, qualora svolgano attività dell'Obiettivo di ricerca n. 2, sono tenuti ad individuare nei rispettivi Capitolati Tecnici i progetti di ricerca per i quali è prevista una periodica discussione dei risultati nell'ambito di



sessioni semestrali dell'Osservatorio della regolazione, costituito presso l'ARERA e partecipato da tutte le associazioni degli operatori e dei clienti dei settori energetici.

Articolo 6

Procedure di ammissione dei costi e rendicontazione delle spese

1. Le modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono definite nel documento “Criteri di valutazione dei Piani Triennali di Realizzazione”, riportato in allegato al DM 15 settembre 2022 di approvazione del Piano triennale 2022-2024 (Allegato F).

Articolo 7

Periodo di validità

1. Il presente Accordo di Programma ha validità dalla sottoscrizione, dispiega i suoi effetti dalla data di registrazione alla Corte dei conti del relativo decreto ministeriale di approvazione e ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe da concordarsi in forma scritta.
2. Il periodo di riferimento, entro cui potranno svolgersi i progetti di ricerca oggetto del presente Accordo di Programma, è conforme a quanto indicato nell'art.1, comma 1, del DM 15 settembre 2022 e non può estendersi oltre il 31 dicembre 2024.
3. Ogni e qualsiasi modifica del presente Accordo avverrà esclusivamente in forma scritta.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia

1. Ogni e qualsiasi modifica normativa, che intervenga durante il periodo di attuazione del presente Accordo di Programma e da cui conseguano effetti modificativi dei presupposti giuridici dell'Accordo stesso, non comporterà alcun obbligo e onere nei confronti degli Enti da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale incentivi energia.

Articolo 9

Diffusione dei risultati

1. I risultati dei progetti svolti nell'ambito del presente Accordo di Programma sono a totale beneficio di tutti gli utenti del sistema elettrico e, pertanto, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza; gli Enti sono tenuti a provvedere alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca svolte tramite eventi



dedicati, pubblicazioni specifiche e canali telematici.

2. I soggetti terzi, fornitori di prestazioni, partecipanti a vario titolo alle attività di ricerca, sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente articolo.
3. I risultati di eventuali collaborazioni, diverse dalla fornitura di prestazioni, per i progetti oggetto del presente Accordo di Programma, avranno larga diffusione ai sensi del comma 1 e gli Enti rimarranno titolari dei diritti di proprietà intellettuale.
4. Gli Enti si impegnano a imporre tali disposizioni nell'ambito dei relativi rapporti contrattuali.

Articolo 10

Allegati

1. I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma:
 - Allegato 1 - Temi di ricerca e relativi importi massimi finanziabili per i progetti del Capitolato Tecnico RSE (Piano triennale 2022-2024);
 - Allegato 2 - Temi di ricerca e relativi importi massimi finanziabili per i progetti del Capitolato Tecnico ENEA (Piano triennale 2022-2024);
 - Allegato 3 - Temi di ricerca e relativi importi massimi finanziabili per i progetti del Capitolato Tecnico CNR- DIITET (Piano triennale 2022-2024);
 - Allegato 4 - Schema riepilogativo per i progetti integrati RSE, ENEA, CNR-DIITET (Piano triennale 2022-2024);
 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico RSE sezione a) progetti non integrati;
 - Allegato 6 - Capitolato Tecnico ENEA sezione a) progetti non integrati;
 - Allegato 7 - Capitolato Tecnico CNR-DIITET sezione a) progetti non integrati.
 - Allegato 8 - Capitolato Tecnico RSE sezione b) progetti integrati; Capitolato Tecnico ENEA sezione b) progetti integrati; Capitolato Tecnico CNR-DIITET sezione b) progetti integrati.
 - Allegato 9 - Accordi di collaborazione per la realizzazione dei progetti integrati.

Articolo 11

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo di programma, troveranno applicazione le norme del codice civile, ove applicabili.



Articolo 12

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di Programma, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241 del 1990 il presente Accordo di programma è sottoscritto nelle forme digitali indicate dalla medesima disposizione.

per il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**
Direzione generale incentivi energia Il Direttore Generale - ing. Mauro Mallone

per **RSE S.p.A.**
l'Amministratore Delegato - prof. ing. Franco Cotana

per **ENEA**
il Direttore Generale - ing. Giorgio Graditi

per **CNR-DIITET**
il Direttore - ing. Emilio Fortunato Campana

Allegato 1
Temi di ricerca e relativi importi massimi finanziabili
per i progetti del Capitolato Tecnico RSE (Piano triennale 2022-2024).

Tema di ricerca/ Nome progetto	Codice Progetto	Durata in mesi	Importo massimo finanziabile (1) [Euro]
1.1 Progetto Integrato Fotovoltaico ad alta efficienza	PTR_22_24_INT_1_1 ⁽¹⁾	36	8.100.000,00
1.2 Progetto Integrato Tecnologie di accumulo elettrochimico e termico	PTR_22_24_INT_1_2 ⁽¹⁾	36	7.573.681,95
1.3 Progetto Integrato Tecnologie dell'idrogeno	PTR_22_24_INT_1_3 ⁽¹⁾	36	4.600.000,00
1.6 Efficienza energetica dei prodotti e dei processi industriali	PTR_22_24_RSE_1_6	36	5.300.000,00
2.1 Progetto Integrato Cyber Security dei sistemi energetici	PTR_22_24_INT_2_1 ⁽¹⁾	36	2.399.996,93
2.2 Scenari energetici e supporto alla governance	PTR_22_24_RSE_2_2	36	6.800.000,00
2.3 Evoluzione, pianificazione, gestione ed esercizio delle reti elettriche	PTR_22_24_RSE_2_3	36	18.600.000,00
2.4 Digitalizzazione del sistema energetico integrato	PTR_22_24_RSE_2_4	36	5.000.000,00
2.5 Energia da fonti rinnovabili e integrazione nel territorio	PTR_22_24_RSE_2_5	36	7.000.000,00
2.6 Resilienza e sicurezza del sistema energetico	PTR_22_24_RSE_2_6	36	16.800.000,00
2.7 Mobilità sostenibile e interazione con il sistema energetico	PTR_22_24_RSE_2_7	36	8.400.000,00
2.8 L'utente al centro della transizione energetica	PTR_22_24_RSE_2_8	36	6.800.000,00
2.9 Supporto alla regolazione: evoluzione dei mercati; innovazione nel disegno e nella gestione delle reti	PTR_22_24_RSE_2_9	36	4.500.000,00
2.10 Flessibilità del sistema energetico integrato	PTR_22_24_RSE_2_10	36	5.800.000,00
TOTALE ENTE			107.673.678,88

¹ Per i progetti integrati, l'importo massimo finanziabile è riferito alla sola parte relativa alle attività di RSE.



Allegato 2.
Temi di ricerca e relativi importi massimi finanziabili,
per i progetti del Capitolato Tecnico ENEA (Piano triennale 2022-2024).

Tema di ricerca/Nome progetto	Codice Progetto	Durata in mesi	Importo massimo finanziabile (2) [Euro]
1.1 Progetto Integrato Fotovoltaico ad alta efficienza	PTR_22_24_INT_1_1 ⁽²⁾	36	7.500.000,00
1.2 Progetto Integrato Tecnologie di accumulo elettrochimico e termico	PTR_22_24_INT_1_2 ⁽²⁾	36	4.935.809,93
1.3 Progetto Integrato Tecnologie dell'idrogeno	PTR_22_24_INT_1_3 ⁽²⁾	36	11.200.000,00
1.4 Materiali di frontiera per usi energetici	PTR_22_24_ENEA_1_4	36	3.400.000,00
1.5 Edifici ad alta efficienza per la transizione energetica	PTR_22_24_ENEA_1_5	36	14.000.000,00
1.6 Efficienza energetica dei prodotti e dei processi industriali	PTR_22_24_ENEA_1_6	36	8.700.000,00
1.7 Tecnologie per la penetrazione efficiente del vettore elettrico negli usi finali	PTR_22_24_ENEA_1_7	36	13.299.997,50
1.8 Energia elettrica dal mare	PTR_22_24_ENEA_1_8	36	2.200.000,00
1.9 Solare termodinamico	PTR_22_24_ENEA_1_9	36	2.300.000,00
2.1 Progetto Integrato Cyber Security dei sistemi energetici	PTR_22_24_INT_2_1 ⁽²⁾	36	3.600.000,00
2.3 Evoluzione, pianificazione, gestione ed esercizio delle reti elettriche	PTR_22_24_ENEA_2_3	36	2.700.000,00
TOTALE ENTE			73.835.807,43

² Per i progetti integrati, l'importo massimo finanziabile è riferito alla sola parte relativa alle attività di ENEA.



Allegato 3.
Temi di ricerca e relativi importi massimi finanziabili
per i progetti del Capitolato Tecnico CNR-DIITET (Piano triennale 2022-2024).

Tema di ricerca/ Nome progetto	Codice Progetto	Durata in mesi	Importo massimo finanziabile (3) [Euro]
1.1 Progetto Integrato Fotovoltaico ad alta efficienza	PTR_22_24_INT_1_1 ⁽³⁾	36	1.350.000,00
1.2 Progetto Integrato Tecnologie di accumulo elettrochimico e termico	PTR_22_24_INT_1_2 ⁽³⁾	36	3.443.947,51
1.3 Progetto Integrato Tecnologie dell'idrogeno	PTR_22_24_INT_1_3 ⁽³⁾	36	2.095.391,00
1.4 Materiali di frontiera per usi energetici	PTR_22_24_CNR_1_4	36	1.562.151,99
1.8 Energia elettrica dal mare	PTR_22_24_CNR_1_8	36	2.699.992,21
2.1 Progetto Integrato Cyber Security dei sistemi energetici	PTR_22_24_INT_2_1 ⁽³⁾	36	1.799.497,59
TOTALE ENTE			12.950.980,30

³ Per i progetti integrati, l'importo massimo finanziabile è riferito alla sola parte relativa alle attività di CNR-DIITET.



Allegato 4

Schema riepilogativo per i progetti integrati RSE, ENEA, CNR-DIITET (Piano triennale 2022-2024).

Si noti che il presente schema riepilogativo è stato estrapolato dagli importi indicati nei precedenti Allegati 1 (RSE), 2 (ENEA) e 3 (CNR-DIITET) al solo fine di fornire una visione d'insieme dei progetti integrati.

Tema di ricerca/ Nome progetto	Codice Progetto	Durata in mesi	Importo massimo finanziabile RSE [Euro]	Importo massimo finanziabile ENEA [Euro]	Importo massimo finanziabile CNR-DIITET [Euro]	TOTALE enti per PROGETTO [Euro]
1.1 Progetto Integrato Fotovoltaico ad alta efficienza	PTR_22_24_INT_1_1	36	8.100.000,00	7.500.000,00	1.350.000,00	16.950.000,00
1.2 Progetto Integrato Tecnologie di accumulo elettrochimico e termico	PTR_22_24_INT_1_2	36	7.573.681,95	4.935.809,93	3.443.947,51	15.953.439,39
1.3 Progetto Integrato Tecnologie dell'idrogeno	PTR_22_24_INT_1_3	36	4.600.000,00	11.200.000,00	2.095.391,00	17.895.391,00
2.1 Progetto Integrato Cyber Security dei sistemi energetici	PTR_22_24_INT_2_1	36	2.399.996,93	3.600.000,00	1.799.497,59	7.799.494,52
TOTALE integrati per ENTE [Euro]			22.673.678,88	27.235.809,93	8.688.836,10	TOTALE 58.598.324,91

Allegato 5.
Capitolato Tecnico RSE sezione a) progetti non integrati.

Cartella «All.5 CT Sez.a RSE», presso link CSEA.

Allegato 6.
Capitolato Tecnico ENEA sezione a) progetti non integrati.

Cartella «All.6 CT Sez.a ENEA», presso link CSEA.

Allegato 7.
Capitolato Tecnico CNR-DIITET sezione a) progetti non integrati.

Cartella «All.7 CT Sez.a CNR», presso link CSEA.

Allegato 8.
Capitolato Tecnico RSE sezione b) progetti integrati; Capitolato Tecnico ENEA sezione b) progetti integrati; Capitolato Tecnico CNR-DIITET sezione b) progetti integrati.

Cartella «All.8 CT Sez.b RSE_ENEA_CNR», presso link CSEA.

Allegato 9.
Accordi di collaborazione per la realizzazione dei progetti integrati

Cartella «Accordi_Coll_Integrati», presso link CSEA.